



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05/03/2010

=====

ADDI' 05/03/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	Assessore	PARRONCINI	Giuseppe	"
DALIA	Francesco	"	RCDANO	Giulia	"
DI CARLO	Mario	"	SCALIA	Francesco	"
DI LIEGRO	Luigina	"	TIBALDI	Alessandra	"
DI STEFANO	Marco	"	VALENTINI	Daniela	"
FICHERA	Daniele	"	ZARATTI	Filiberto	"
MANCINI	Claudio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACCNIS

***** OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - COPPOTELLI - DALIA - NIERI - PARRONCINI - TIBALDI - VALENTINI - ZARATTI

DELIBERAZIONE N. 167

Oggetto:

Reg. (CE) n. 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013" - Misura 213 "Indennità Natura 2000" - Annualità 2010 - AVVISO PUBBLICO.



167 - 5 MAR. 2010 R

Oggetto: Reg. (CE) n. 1698/05 – Programma di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013” – Misura 213 “Indennità Natura 2000” – Annualità 2010 – **AVVISO PUBBLICO.**

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, di concerto con l'Assessore all'Agricoltura;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento Regionale n.1, del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTA la Decisione del 20 febbraio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea con la quale sono stati adottati “Gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo programmazione 2007/2013)”;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 come da ultimo modificato con il regolamento (CE) n. 363/2009 del 4 maggio 2009;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1975 del 7 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 356 del 20 giugno 2006 concernente “Politica di sviluppo rurale – Approvazione del documento: le strategie per il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013” pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale n. 22 del 10 agosto 2006;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 35 del 21 febbraio 2007 concernente “Reg. (CE) n. 1698/2005. Approvazione della Proposta di Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013” pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale n. 9 del 30 marzo 2007;

VISTA la Deliberazione n. 310 del 15 maggio 2007 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la versione definitiva della proposta di Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 per l'inoltro ai servizi della Commissione Europea;

VISTE la Decisione della Commissione Europea n. C/2008/708 del 15 febbraio 2008, recante approvazione del Programma di sviluppo rurale della Regione Lazio (Italia) per il periodo di programmazione 2007/2013 e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 163 del 7/03/2008 di presa d'atto della suddetta Decisione;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2007/2013 come modificato con Decisione della Commissione Europea C(2009) 10345 del 17 dicembre 2009 ;

VISTO il Regolamento (CE) n. 73 del 19 gennaio 2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;



167 - 5 MAR. 2010 *rn*

VISTO il Regolamento (CE) n. 1122 del 30 novembre 2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;

CONSIDERATO che l'Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 del Lazio è la Direzione Regionale Agricoltura la quale è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma, attraverso lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 75 del Reg. (CE) n. 1698/2005 e richiamate nel capitolo 11 del documento di programmazione;

CONSIDERATO, altresì, che nell'ambito della descrizione del sistema di gestione e controllo è previsto che i bandi pubblici rivolti a soggetti individuali per l'accesso alle misure o azioni di competenza diversa da quella agricola, sono predisposti dalle Direzioni Regionali competenti;

RITENUTO, pertanto, che la competenza relativa alla predisposizione dell'avviso pubblico relativo alla misura 213 "Indennità Natura 2000" sia attribuita alla Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli, fermo restando le funzioni di coordinamento dell'Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 del Lazio;

RITENUTO che la definizione delle condizioni, modalità e criteri è presupposto essenziale per la presentazione, da parte dei soggetti interessati, delle istanze di finanziamento nonché per l'espletamento e la definizione dei procedimenti istruttori da parte delle strutture competenti;

VISTO l'avviso pubblico della misura 213 "Indennità Natura 2000" - annualità 2010, che si allega alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante, predisposto dalla Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità di gestione nell'ambito della funzione di coordinamento alla stessa assegnata;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n° 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di Sviluppo Rurale", che ha sostituito e abrogato il DM n. 1205 del 20 marzo 2008 recante disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Reg. (CE) n.1782/03 del Consiglio e del Reg (CE) 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 76 del 31/03/2008;

CONSIDERATO che in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, nonché alle disposizioni regionali contenute nella DGR n. 724 del 17 ottobre 2008, avente per oggetto "Reg.(CE) n. 1698/05. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2007-2013. D.M. 20 marzo 2008, n. 1205 "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)". Disposizioni regionali di attuazione per le "misure a superficie" ", emanata in attuazione del DM 20 marzo 2008;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 23 del citato Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009, sono fatte salve le disposizioni regionali in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) emanate in attuazione del citato DM 20 marzo 2008;



167 - 5 MAR. 2010 *mn*

ESPERITA la procedura di concertazione con le parti sociali

all'unanimità

DELIBERA

in conformità con le premesse:

di approvare l'avviso pubblico relativo alla misura 213 "Indennità Natura 2000" per l'annualità 2010, che si allega alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sui siti internet: www.regione.lazio.it e www.agricoltura.regione.lazio.it.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 16 MAR. 2010



ESPERITA
DELIBERAZIONE


16 MAR 2010

16 MAR 2010

g
16 MAR 2010



ALLEG. alla DELIB. N. **167** *me*
- 5 MAR. 2010
DEL



REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AMBIENTE E COOPERAZIONE TRA I POPOLI
DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE E COOPERAZIONE TRA I POPOLI

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05

Autorità di Gestione: Direzione Regionale Agricoltura

MISURA 213
"Indennità Natura 2000"



IL DIRETTORE REGIONALE
(Arch. Giovanna...)
[Signature]



AVVISO PUBBLICO Annualità 2010

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO AMBIENTE E COOPERAZIONE TRA I POPOLI

PIANO DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05

MISURA 213 – Indennità Natura 2000

AVVISO PUBBLICO

Per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento per la corresponsione di indennità a favore di agricoltori che operano nei siti della Rete Natura 2000 e per l'istruttoria, la selezione, l'approvazione ed il finanziamento delle stesse nell'ambito della Misura 213 "Indennità Natura 2000" (classificazione comunitaria: 213) del PSR 2007/2013 del Lazio approvato con Decisione (Commissione) n. 2008/708 del 15/2/2008 e con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 163 del 7 marzo 2008, modificato con Decisione della Commissione Europea C(2009) 10345 del 17 dicembre 2009

ARTICOLO 1:

Obiettivi della misura

La presente misura contribuisce all'obiettivo di promuovere la conservazione degli habitat naturali ricompresi all'interno dei siti della "Rete Natura 2000", garantendo livelli adeguati di biodiversità vegetale ed animale.

L'indennità prevista dalla presente misura intende favorire il mantenimento di ecosistemi e ambienti agricoli ad alto valore naturalistico (prati e pascoli in primo luogo), e vuole favorire, al contempo, l'incremento delle popolazioni animali e vegetali che caratterizzano questi habitat.

A tal fine è introdotto un regime di indennità a favore degli agricoltori che operano in territori ricadenti nei siti della "Rete Natura 2000" e che risentono degli svantaggi legati all'applicazione degli obblighi e dei vincoli derivanti dal recepimento delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, oltre che dalle misure di conservazione definite a livello regionale con la DGR n. 363/2008 successive modifiche, le quali sono ricomprese nell'ambito del regime di condizionalità di cui agli allegati II e III del Reg. CEE n. 73/2009

L'erogazione dell'indennità è commisurata alle perdite di reddito ed ai maggiori costi di produzione connessi al rispetto delle condizioni previste dalle suddette misure di conservazione.

Il sostegno previsto dalla misura è finalizzato al mantenimento, in tali aree, di attività di coltivazione e, soprattutto, di allevamento, ispirate a criteri di sostenibilità ambientale, fornendo un contributo anche alla tutela, alla preservazione di elementi caratteristici del paesaggio, a testimonianza del rapporto di coesistenza che sussiste tra le attività agricole e l'ambiente naturale.


Gli obiettivi specifici che si intendono perseguire sono i seguenti:

- garantire un sostegno alle aziende agricole gravate dagli specifici svantaggi conseguenti l'attuazione delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- favorire l'utilizzo dei terreni agricoli nelle aree dove esiste un'evidente limitazione nell'utilizzo agricolo del territorio.

ARTICOLO 2:

Ambito territoriale di intervento

Le superfici ammissibili a premio sono quelle che ricadono all'interno delle ZPS - Zone di Protezione Speciale di cui alla Direttiva 79/409/CEE ed individuate dalla Regione Lazio con la Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n. 2146, pubblicata sul BURL n. 18 del 29/06/1996, con la Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651





pubblicata sul BURL n. 25 del 10/09/2005, con Deliberazioni della Giunta Regionale del 26/09/2008 nn. 696, 697, 698, 699, 700, 701, pubblicate sul S.O. n.132 al BURLn. 42 del 14/11/2008

Per l'ammissibilità delle superfici fa fede la verifica e la validazione dei dati effettuata sul fascicolo aziendale.

ARTICOLO 3:

Descrizione tecnica della misura

E' corrisposta una indennità agli agricoltori che presentano domanda di aiuto/pagamento. Le superfici ammissibili dovranno ricadere all'interno delle Zone di Protezione Speciale - ZPS e dovranno essere destinate alla coltivazione di una delle colture di seguito specificate, nel rispetto dei limiti indicati sotto:

prati permanenti e pascoli permanenti, (terreni utilizzati per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compresi nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più, a partire dal 2003. Sono esclusi i terreni ritirati dalla produzione ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio) a condizione che sia dimostrata la presenza di bestiame aziendale (bovino, bufalino, equino, asinino, ovicaprino) per una superficie minima di 1,5 ha di S.A.U.. Tali superfici sono eleggibili a premio se il rapporto UBA/superficie foraggiera è compreso nell'intervallo tra 0,2 e 2 con una consistenza aziendale minima di 3 UBA.

Per il calcolo della consistenza aziendale zootecnica e del carico di bestiame si fa riferimento a quella presente al momento dell'inoltro della domanda di aiuto/pagamento e si deve tener conto della seguente tabella di conversione delle UBA (Unità di Bovino Adulto):

Classe o specie	Coeff. UBA/ capo	Classe o specie	Coeff. UBA/ capo
Vitelli fino a 6 mesi		Capre	0,15
Equini e asinini fino a 6 mesi	0,4		
Vitelli da 6 a 24 mesi	0,6	Becchi	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da macello	0,6	Altri caprini	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da allevamento	0,6		
Tori	1		
Bovini da 2 e più anni da macello	1		
Bovini da 2 e più anni da allevamento	1		
Vacche da latte	1		
Altre vacche	1		
Pecore	0,15		
Arieti	0,15		
Altri ovini	0,15		
Altri ovini di età > 10 mesi	0,15		
Equini di età > 6 mesi	1		
Asini di età > 6 mesi	1		

La consistenza aziendale presa a riferimento ai fini del calcolo UBA/superficie foraggiera sarà quella media annua come desumibile dal fascicolo aziendale e/o da dichiarazione resa dal beneficiario. Quest'ultima fattispecie ricorrerà per le tipologie di allevamento per cui non è ancora obbligatoria la gestione dell'anagrafe e i cui dati non sono desumibili dalla Banca Dati Nazionale.

Non sono valutabili ai fini del calcolo di detto rapporto UBA/sf le UBA extra aziendali.

Ai fini del calcolo del carico di bestiame saranno prese in considerazione esclusivamente le superfici oggetto di pagamento nell'ambito della presente misura; ossia la Superficie Agricola Utilizzata destinata a prati permanenti e pascoli permanenti.



L'impegno deve garantire il rispetto dei requisiti relativi ai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) nonché alle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) previste dal regime di condizionalità di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n. 73/2009. A tale proposito, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli impegni derivanti dal rispetto della condizionalità sono quelli riportati nel Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009 n. 30125, relativo alla "disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

In tale ambito, si chiede anche il rispetto dei vincoli e degli obblighi derivanti dall'applicazione delle misure di conservazione stabilite dalla DGR n. 363/2008 del 16 maggio 2008 "Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione obbligatorie da applicarsi nelle Zone di Protezione Speciale" (pubblicata sul BURL n.20 del 28 maggio 2008) e DGR n. 928 del 17 dicembre 2008 (pubblicata sul S.O. n. 164 al BURL n. 48 del 27 dicembre 2008), nonché degli obblighi e dei vincoli che saranno individuati in eventuali, successive modifiche, oltre che dalle DDGRR emanate ai sensi del comma 5, dell'articolo 6, della legge regionale n.29/97 "Norme in materia di aree naturali protette regionali", del 6/10/1997.

Tra gli obblighi e i vincoli previsti dalle vigenti misure di conservazione, si riportano quelle aventi maggiore pertinenza con l'attività agricola che prevedono:

1. il divieto della pratica dello spietramento nei pascoli e prati permanenti;
2. l'obbligo della realizzazione nelle zone agricole di recinzioni permanenti utilizzando tipologie e materiali tradizionali, elementi arborei e arbustivi ed elementi di importanza ecologica: siepi, frangivento, boschetti, muretti a secco;
3. il divieto di eliminazione degli elementi naturali dell'agroecosistema (siepi, filari, piantate, muretti a secco, stagni, macere, fossi, etc.)
4. il divieto di utilizzo sul campo dei seguenti rodenticidi:
 - a. anticoagulanti della seconda generazione (Bromadiolone, Difenacoum, Difethialone, Brodifacoum, Flocoumafen);
 - b. fosfuro di zinco;

ARTICOLO 4: **Soggetti beneficiari**

Possono partecipare alla presente misura gli agricoltori singoli o associati che gestiscono sotto propria responsabilità diretta, a qualsiasi titolo, le superfici agricole ricomprese nelle ZPS della "Rete Natura 2000".

Per **agricoltore** si intende persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche indipendentemente dalla personalità giuridica la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione Lazio e che esercita un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'art. 2 del Reg. (CE) n. 73/2009, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 6 del medesimo regolamento (CE) n. 73/2009

Il richiedente per accedere al regime di aiuto dovrà essere in possesso di partita IVA agricola.

La partecipazione degli Enti pubblici è limitata esclusivamente alle superfici gestite direttamente e sulle quali esercitano attività agricola.

ARTICOLO 5:

Requisiti e condizioni di ammissibilità

5.1 Condizioni di ammissibilità

Costituisce condizione obbligatoria per l'adesione alla presente misura la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1 dicembre 1999.





I soggetti beneficiari dovranno dimostrare il possesso, a qualsiasi titolo, delle superfici oggetto di aiuto/pagamento, per una durata minima di 1 anno (dodici mesi) a decorrere dalla data di presentazione della domanda (15 Maggio 2010).

Per l'ammissibilità delle superfici fa fede la verifica e la validazione dei dati effettuata sul fascicolo aziendale.

Tutti i requisiti necessari per l'accesso al regime di aiuti istituito con la presente misura devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda di aiuto.

5.2 Limitazioni e vincoli

Sono escluse dall'indennità di cui al presente Avviso pubblico:

- le superfici assoggettate agli impegni e beneficiarie degli aiuti di cui alla misura 214 dell'asse II del PSR Lazio 2007-2013, ad eccezione dell'azione 214.2 "agricoltura biologica" e dell'azione 214.8 "biodiversità animale" che pertanto sono compatibili e cumulabili con la presente misura;
- le superfici che beneficiano delle indennità di cui alle misure 211 e 212 dell'asse II del PSR Lazio 2007-2013.

ARTICOLO 6:

Termini e modalità di presentazione della domanda

6.1 Modalità di presentazione

La domanda di aiuto/pagamento per l'accesso al regime di aiuto introdotto con la presente misura, deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Tale domanda dovrà essere compilata sulla base delle istruzioni che la accompagnano.

Si specifica che le indennità sono corrisposte su base annuale, per ciascuna campagna di riferimento, a seguito della presentazione della domanda di aiuto/pagamento. Ciò comporta che il procedimento amministrativo si avvia e si conclude per ogni singola domanda di aiuto/pagamento e che per beneficiare di indennità in annualità diverse da quella di presentazione, dovrà essere presentata nuova domanda, per la quale sarà attivato un nuovo procedimento amministrativo disgiunto da quello delle annualità precedenti.

La componente anagrafica e territoriale, presente nel fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, costituiscono la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande di aiuto. Ne consegue che la domanda potrà essere presentata solo dopo aver costituito o aggiornato il fascicolo aziendale. Tale fascicolo dovrà essere validato prima di procedere alla compilazione della domanda, in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati.

Il fascicolo aziendale dovrà essere gestito:


- > per i soggetti che hanno conferito o che intendono conferire un mandato ad un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA), dal CAA stesso;
- > per i soggetti privi del mandato al CAA e per i quali non esiste un fascicolo aziendale, e che non intendano conferire mandato ad un CAA, dalla Direzione Ambiente e Cooperazione tra i Popoli della Regione Lazio

La compilazione e la stampa delle domande, come anche l'inoltro (*rilascio informatico*) delle stesse, deve essere effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'AGEA sul "Portale SIAN".

I beneficiari, per le suddette fasi di compilazione, stampa e rilascio delle domande di aiuto/pagamento possono avvalersi, previo mandato, di un *Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA)* o di altro tecnico. In quest'ultimo caso, sulla base delle direttive impartite dall'Organismo Pagatore, le procedure da seguire ai fini dell'autorizzazione di tali funzionalità e della attribuzione dei diversi CUAA, sono di seguito riportate:

- i liberi professionisti, che abbiano ricevuto formale incarico da ditte che intendano partecipare al regime di aiuto delle presenti Misure e che non siano nel contempo anche tecnici operanti presso i CAA autorizzati, devono inviare alla Regione Lazio, Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli, Via del Tintoretto, n. 432 - 00142 Roma, anticipandolo via telefax ad uno dei seguenti numeri 06/510779278, la seguente documentazione:
 - richiesta di abilitazione in cui siano chiaramente riportati i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, Codice fiscale, recapiti telefonici, fax, indirizzo di posta elettronica, numero di iscrizione all'Ordine od al Collegio Professionale;





- elenco degli agricoltori che hanno conferito mandato di rappresentanza al tecnico, indicando per ciascuna azienda il Codice Univoco Azienda Agricola (CUAA);
 - i mandati di rappresentanza di ciascun agricoltore con le fotocopie dei documenti di riconoscimento dei deleganti, in corso di validità.
- la documentazione di cui al punto precedente dovrà pervenire ai medesimi indirizzi della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, per l'annualità 2010 entro e non oltre il 28 aprile 2010, salvo diverse indicazioni dell'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA).
- la presentazione della documentazione oltre i termini sopra indicati comporterà necessariamente l'obbligo per il beneficiario di rivolgersi ad un CAA autorizzato.

6.2 Termini di presentazione

L'art. 11 del regolamento (CE) 1122/2009 stabilisce le modalità ed i tempi di presentazione delle domande relative a superfici, ed in particolare fissa la data del 15 maggio di ogni anno quale termine ultimo per la presentazione delle istanze.

Pertanto, per l'annualità 2010 il termine ultimo per la compilazione on-line sul sistema SIAN ed il relativo invio (rilascio informatico), della domanda di aiuto/pagamento relativa all'annualità 2010 è fissato al 15 maggio 2010. A tal fine fa fede la data del protocollo attribuita dal sistema SIAN del "rilascio informatico" della domanda.

Per le domande "rilasciate" dal sistema SIAN oltre la scadenza fissata per la presentazione delle domande, in conformità a quanto stabilito dell'articolo 23 "Presentazione tardiva delle domande" del regolamento (CE) 1122/09, si procede ad una *riduzione* del 1 % sull'importo dell'aiuto per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatti salvi casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, entrambi debitamente documentati.

In caso di ritardo oltre i 25 giorni di calendario (9 giugno 2010) , la domanda è *irricevibile* e non può più dar luogo alla concessione di alcun aiuto.

Una copia della *domanda cartacea firmata in originale corredata degli allegati tecnici* di cui al successivo articolo dovrà essere inoltrata, entro il 15 giugno 2010 alla sede della Direzione Ambiente e Cooperazione tra i Popoli della Regione Lazio, in viale del Tintoretto 432, 00142, ROMA

Le domande cartacee inviate oltre il termine suddetto sono considerate *irricevibili* e non possono dar luogo alla concessione di alcun aiuto. Ai fini della valutazione del rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza cartacea fa fede la data del timbro postale o, nel caso di recapito a mano, del timbro di "accettazione" apposto dagli uffici regionali preposti.

La domanda di aiuto/pagamento può essere presentata in firma semplice allegando copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità. Si specifica che la corretta e completa compilazione della domanda di aiuto/pagamento è presupposto fondamentale per la definizione dell'esito istruttorio.

Si precisa che per le domande rilasciate informaticamente oltre il 15 maggio 2010, e comunque non oltre le ore 24 del 9 giugno 2010, la domanda cartacea ed i relativi allegati dovranno essere inoltrati entro i successivi 30 giorni di calendario dalla data del rilascio informatico. Oltre tale termine la domanda non è ricevibile e non può più dar luogo alla concessione di alcun aiuto.

In conformità con quanto previsto dall'art. 14 del regolamento 1122/2009 le domande di aiuto/pagamento possono essere modificate rispetto alla domanda iniziale o all'ultima domanda valida per:

- variare le parcelle dichiarate e richieste a premio, anche in aumento;
- rettificare l'uso delle parcelle dichiarate e richieste a premio.

Sono altresì consentite le correzioni di documenti o contratti che abbiano attinenza con le modifiche sopra indicate.

Tali variazioni sono consentite entro e non oltre la data del **31 maggio 2010**.

In applicazione a quanto stabilito dagli artt. 25 e 73 del regolamento 1122/2009 la domanda di aiuto/pagamento o parte di essa può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento.



Tali revoche non sono ammesse nel caso in cui il beneficiario sia stato informato di irregolarità riscontrate nella domanda di aiuto o nel corso di controlli in loco e a seguito della comunicazione da parte dell'Amministrazione della data del controllo in azienda.

Le domande di aiuto/pagamento possono essere modificate dal richiedente in qualsiasi momento dopo la loro presentazione in caso di *errori palesi*, in applicazione a quanto disposto dall'art.21 del regolamento 1122/2009.

ARTICOLO 7:

Documentazione per la presentazione della domanda di aiuto/pagamento

La presentazione delle domande di aiuto/pagamento, come illustrato nell'articolo precedente, prevede l'utilizzo della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa.

A corredo della domanda di aiuto/pagamento per l'adesione al regime di aiuto dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva resa dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, utilizzando il modello fac-simile riportato in allegato al presente Avviso (ALLEGATO 1), che costituisce *documentazione essenziale* e la cui mancanza comporta l'*irricevibilità* della domanda di aiuto/pagamento.

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, le strutture competenti responsabili del procedimento istruttorio sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000.

In relazione a quanto previsto dal richiamato D.P.R. 445/2000 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi e ne fa uso nei casi di dichiarazioni rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade (art. 75 del D.P.R. 445/2000) dai benefici previsti dal presente avviso pubblico.

Rimane ferma la possibilità del richiedente di presentare la documentazione in originale o in copia conforme a quanto dichiarato ed autocertificato.

I documenti attestanti il possesso dei requisiti, non trasmessi in originale, devono essere resi disponibili, a richiesta, all'ufficio istruttore.

I contratti di affitto scritti o verbali ed il comodato d'uso, utilizzati per la dimostrazione della disponibilità delle superfici devono essere registrati entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data di presentazione della domanda di aiuto.

La documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, dovrà essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli, presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o altra struttura autorizzata, la cui denominazione e sede dovrà essere indicata dal richiedente nell'ambito delle dichiarazioni di cui all'allegato 1. La documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.

Qualora, dopo la presentazione della domanda di aiuto/pagamento si verificano delle variazioni rispetto a quanto dichiarato nel piano colturale, il beneficiario è tenuto ad aggiornare il fascicolo aziendale, sulla base delle indicazioni fornite dall'Organismo Pagatore Nazionale, ed a comunicarle tempestivamente all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio. Tale comunicazione dovrà riportare le medesime informazioni previste dal quadro P "Utilizzo delle superfici aziendali" del modello di domanda. In particolare dovrà essere posta attenzione a riportare negli appositi riquadri, il numero della domanda di aiuto/pagamento ed il CUAA a cui si riferisce la variazione.

Tale documento sostituisce integralmente quello inoltrato dal beneficiario in sede di presentazione della domanda di aiuto/pagamento e, pertanto, la liquidazione degli aiuti previsti e l'effettuazione dei controlli saranno effettuati sulla base delle variazioni colturali intervenute e comunicate dal richiedente.

ARTICOLO 8:

Agevolazioni previste

E' prevista la corresponsione di una indennità annua pari a 100 €/ettaro, a fronte della presentazione di una domanda di aiuto/pagamento.

Le indennità erogabili con la presente misura non sono compatibili e cumulabili con quelle previste con le misure, dell'asse II, 211 "Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori in zone montane" 212 "Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane" e 214, fatte salve le azioni 214.2 "agricoltura biologica" e 214.8 "biodiversità animale" che pertanto sono compatibili e cumulabili con la presente misura;

ARTICOLO 9

Criteri di ammissibilità

Non saranno ammissibili le domande:

- o presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Avviso Pubblico;
- o con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto così come previsti dall'art. 6 "documentazione richiesta", fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione;
- o presentate con documenti non conformi a quanto previsto dal presente Avviso Pubblico;
- o erronee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 21 del regolamento (CE) 1122/09;
- o le domande ritenute irricevibili.

ARTICOLO 10

Valutazione ed istruttoria delle domande

10.1 Istruttoria delle domande

Il procedimento amministrativo inerente la concessione del contributo si intende avviato, in ottemperanza alle disposizioni della L. 241/90 e sue mmii., dal giorno successivo al termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande di aiuto in forma cartacea.

La Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli provvede, entro i 30 giorni successivi alla data fissata per l'acquisizione delle istanze, a determinare la *ricevibilità delle domande*.


Sono irricevibili le domande di aiuto/pagamento:

- presentate oltre i termini stabiliti nell'articolo 6 "Termini e modalità di presentazione delle domande" per il rilascio informatico o per l'inoltro della documentazione cartacea, fatte salve le disposizioni previste per la "presentazione tardive delle domande di aiuto/pagamento", come stabilito dall'articolo 23 del regolamento CE n. 1122/2009 e richiamate al precedente articolo 6 del presente avviso;
- incomplete di tutti i documenti ritenuti essenziali, come specificati nell'articolo 7 "documentazione" del presente Avviso;
- non sottoscritte dal richiedente.

I requisiti e le condizioni di ammissibilità richieste per l'accesso al regime di aiuti devono essere posseduti, dal soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda, fatte salve diverse indicazioni specificate nel presente Avviso.

Entro 90 (novanta) giorni dal termine stabilito per la presentazione delle domande cartacee la Direzione Ambiente e Cooperazione tra i Popoli dovrà comunicare al soggetto richiedente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di irricevibilità.

Avverso tale provvedimento potrà essere proposto ricorso alla Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, nel termine di gg. 20 decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento. Il ricorso deve risolversi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte della Regione le quali devono essere tempestivamente comunicate al ricorrente. Trascorsi 90 giorni e in assenza di comunicazione della Regione, opera il silenzio d'ufficio e pertanto il ricorso si intende respinto.



Determinata la ricevibilità delle domande, la Direzione Ambiente e Cooperazione tra i Popoli provvedono alla individuazione del responsabile del procedimento amministrativo ed allo svolgimento dei controlli amministrativi ed in loco delle istanze pervenute, accertando l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione dell'aiuto, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni assunti. In sede istruttoria si provvederà anche all'assegnazione dei punteggi relativi alle priorità (criteri di selezione) attribuite, dichiarate in domanda ed accertate in fase istruttoria. In funzione dell'esito di tali verifiche ed accertamenti sarà determinata l'**ammissibilità** delle domande di aiuto, fase che dovrà essere completata entro **sei mesi** a decorrere dalla data fissata per la presentazione delle domande.

Lo svolgimento dei controlli amministrativi ed in loco è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), di cui alle funzioni ed alle competenze attribuite all'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) nell'ambito del sistema SIAN. Ciò presuppone che alcune attività di controllo siano svolte o coordinate da AGEA e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze potranno subire modifiche in ragione dell'operatività della stessa nonché delle direttive impartite dai competenti uffici di coordinamento.

Con determinazioni del Direttore del Dipartimento Territorio saranno approvati gli elenchi provinciali delle domande di aiuto ammissibili e di quelle non ammissibili. Con le stesse determinazioni, si provvederà:

- all'approvazione delle graduatorie uniche regionali, qualora gli stanziamenti annuali previsti per l'attuazione della misura non garantiscono la copertura finanziaria di tutte le domande istruite con esito positivo e ritenute ammissibili, con specificazione delle domande di aiuto ammesse a finanziamento e di quelle ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi;
- l'elenco regionale delle domande non ammissibili all'aiuto, ivi comprese le domande dichiarate irricevibili.

La Regione non assume alcun impegno vincolante nei confronti degli agricoltori per i quali la domanda di aiuto/pagamento è stata istruita con esito negativo e ritenuta non ammissibile o se ritenuta ammissibile ma non finanziabile per carenza di fondi. In tal caso si procederà all'archiviazione della stessa ed il richiedente non ha nulla a pretendere dall'Amministrazione.

Dette determinazioni saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet regionale (indirizzo attuale: www.regione.lazio.it)

La dichiarazione di non ammissibilità della domanda a seguito dell'istruttoria condotta, con indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato l'esclusione dal regime di aiuto, sarà comunicata all'intestatario della domanda medesima.

Avverso i provvedimenti definitivi di non ammissibilità può essere presentato ricorso:


- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento.
- adire l'Autorità giudiziaria ordinaria ove ne ricorrano le condizioni.

Il pagamento dell'indennità annuale verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base delle autorizzazioni alla liquidazione prodotte dalla Regione.

ARTICOLO 11

Programmazione finanziaria e criteri per la selezione delle domande

Per l'attuazione della misura sono previsti stanziamenti annuali in base ai quali saranno selezionate le domande di aiuto/pagamento presentate nella medesima annualità di riferimento, e formate le eventuali graduatorie di ammissibilità, nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non garantiscono la completa copertura di tutte le domande di aiuto istruite con esito positivo e dichiarate ammissibili.





La Regione si riserva, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario della misura e del Programma, di prevedere stanziamenti aggiuntivi a quelli previsti nei bandi attuativi della misura, da assegnare con atti dirigenziali.

Per l'annualità 2010 è assegnato uno stanziamento complessivo di euro 1.500.000,00.


Le graduatorie sono formulate su base regionale, tenendo conto della priorità assoluta e dei punteggi attribuiti in funzione delle priorità relative di cui ai criteri di selezione individuati.

La priorità assoluta individua una forte priorità di finanziamento e, pertanto, le domande di aiuto/pagamento in possesso del requisito stabilito per l'attribuzione della specifica priorità assoluta, sono collocate in testa alla graduatoria. Nell'ambito di ciascun raggruppamento omogeneo costituito per priorità assoluta, le domande sono ordinate secondo il punteggio attribuito in funzione delle diverse priorità relative.

Per la priorità assoluta e le priorità relative ai fini dell'attribuzione dei punteggi da utilizzare per la formazione delle graduatorie, si dovrà tenere conto dei seguenti criteri di selezione. I suddetti criteri, secondo il disposto dell'articolo 78 del reg. (CE) n. 1698/2005, dovranno essere esaminati dal Comitato di Sorveglianza. La Regione si riserva, con successivi provvedimenti, di procedere ad eventuali modifiche ed integrazione dei suddetti criteri nel caso in cui il Comitato fornisca indicazioni in tal senso.

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	NUMERO PROGRESSIVO	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITA' ASSOLUTA	Imprenditori Agricoli Professionali (IAP)			

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	NUMERO PROGRESSIVO	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITA' RELATIVE PER MODALITA' DI ADESIONE MISURA	1IAN	Aziende che dimostrano e dichiarano di gestire le superfici oggetto della presente indennità ai sensi di uno degli strumenti di Pianificazione dei pascoli previsto dall'art. 15 della l.r. 39/2002		40
	2IAN	Aziende che allevano animali in pericolo di estinzione come definite nella misura 214.8	Il punteggio relativo alla priorità viene attribuito nel caso in cui sia dimostrata la presenza in azienda di razze di animali minacciate da erosione genetica come individuate nella azione 214.8 della misura agroambientale, fermo restando il rispetto delle consistenze minime stabilite previste per la corresponsione delle indennità relative alle colture foraggiere.	20





PRIORITA' TERRITORIA LI RELATIVE	3IAN	Superfici che ricadono all'interno anche di altri Siti Natura 2000 (SIC) e/o aree protette (regionali o nazionali).	La priorità è attribuita quando la superficie aziendale oltreché ricadere all'interno di zone ZPS è inclusa anche in aree classificate come SIC o area protetta.	20
PRIORITA' RELATIVE SOGGETTIVE	4IAN	Giovane agricoltore		15
	5IAN	Imprenditrice donna		5
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE				100

Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione della dimensione della superficie agricola utilizzata (SAU), con preferenza attribuita alle aziende con minore SAU.

I requisiti di priorità e i relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto/pagamento (ALLEGATO 1). L'omessa dichiarazione comporta la non attribuzione della priorità e del relativo punteggio. In fase di istruttoria tecnico-amministrativa si procederà ad accertare il possesso della priorità dichiarata ed a confermare o modificare il punteggio corrispondente.

Qualora il criterio di priorità indicato risultasse errato non verrà attribuito alcun punteggio utile ai fini della graduatoria.

L'elemento di priorità "Giovane agricoltore" è attribuito agli imprenditori agricoli con età compresa tra 18 e 40 anni al momento della presentazione della domanda di aiuto. Per l'attribuzione della priorità si tiene conto dei criteri che seguono:

- o ditta individuale : età anagrafica del titolare
- o società di persone: età del socio più giovane
- o società di capitale: età del socio amministratore
- o società cooperativa : età del socio amministratore più giovane

La priorità "Imprenditrice donna" è attribuita nel caso in cui l'Imprenditore agricolo o almeno il 60% delle persone fisiche socie siano di sesso femminile.

Eventuali condizioni dichiarate nella domanda di aiuto iniziale, che abbiano comportato l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute per tutto il periodo dell'impegno. La perdita dei requisiti, se comporta il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, determina la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.

ARTICOLO 12 Controlli e sanzioni.

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

A riguardo si ribadisce che:


il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente;

il mancato rispetto degli impegni specifici di misura cui è subordinata la concessione dell'aiuto, ai sensi dell'art. 18 del regolamento CE n. 1975/2006, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo delle indennità spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata dell'inadempienza, i cui rispettivi indici di verifica sono definiti nell'allegato A alla DGR n. 724 del 17 ottobre 2008, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 138 al "Bollettino Ufficiale" n. 43 del 21 novembre 2008;



il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 16 del regolamento CE 1975/2006.

Si fa espressa riserva di modifica del presente Bando, aggiornandolo con le eventuali ulteriori disposizioni attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni.



Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Lazio - Asse II -

**MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE
PER GLI IMPEGNI RELATIVI ALLA NATURA SPECIFICA DELL'AVVISO PUBBLICO**

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA E DI IMPEGNO
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000)


sottoscritt

Titolare della domanda n. _____ CUA A _____
avendo presentato domanda per ottenere gli aiuti a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della
Regione Lazio - Asse II - Misura 213 "Indennità Natura 2000" - Bando approvato con DGR n. del

DICHIARA

1. di rispettare a partire dalla data di rilascio informatico della domanda gli obblighi previsti dal PSR e dalla misura 213 alla quale aderisce e di impegnarsi a rispettare tali obblighi fino alla conclusione del periodo di impegno
2. di impegnarsi a rispettare li obblighi suddetti, su tutta la superficie agricola aziendale
3. di esonerare l'Amministrazione regionale e l'Ente delegato da ogni responsabilità derivante dal pagamento dell'indennità richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
4. di essere titolare di un allevamento di una o più delle specie elencate sotto per un numero di UBA (secondo la tabella di conversione riportata nell'Avviso pubblico) complessivo pari a quello indicato di seguito:

<i>Specie animate</i>	<i>Razza minacciata da erosione genetica come individuata nella azione 214.8 della misura agroambientale</i>	<i>N° UBA</i>
Bovina		
Bufalina		
Equina		
Asinina		
Ovicaprina		
Totale		



5. di essere in possesso dei seguenti requisiti di priorità individuati per la selezione delle domande:

MISURA 213 - Indennità Natura 2000

Criteri di selezione			
Priorità	Codice	Criterio di selezione	
Priorità assoluta	1	Imprenditori agricoli professionali (iap)	

Criteri di selezione				
Priorità	Codice	Criterio di selezione	Punteggio	
Priorità relative per modalità di adesione misura	1IAN	Aziende che dimostrano di gestire le superfici oggetto della presente indennità ai sensi di uno degli strumenti di Pianificazione dei pascoli previsto dall'art. 15 della lr 39/2002	40	
	2IAN	Aziende che allevano bestiame aziendale (bovino, bufalino, equino, asinino, ovicaprino) in pericolo di estinzione come definito nella misura 214.8	20	
Priorità territoriali relative	3IAN	Superfici che ricadono all'interno anche di altri Siti Natura 2000 (SIC) e/o aree protette (regionali o nazionali)	20	
Priorità relative soggettive	4IAN	Giovane agricoltore	15	
	5IAN	Imprenditrice donna	5	
Totale			100	

6. di essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali, assicurative con le norme contrattuali nelle diverse forme previste;
7. di essere a conoscenza che se, la domanda di aiuto è istruita con esito negativo o se ritenuta ammissibile ma non finanziabile per carenza di fondi, si procederà all'archiviazione della stessa con conseguente decadenza totale dell'istanza;

Data _____

Firma _____

N.B La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore.



IL DIRETTORE REGIONALE
(Arch. Giovanna Barzagna)